

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 agosto 2022, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 settembre 2022, dove ha acquisito il n. 155 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 novembre 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice il Vicepresidente della stessa, consigliere Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 dicembre 2022, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino:

- il disegno di legge di stabilità regionale;
- il disegno di legge di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).

PROGETTO DI LEGGE N. 155 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023”

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2023 il pdl contempla otto articoli, oltre a quello sull'entrata in vigore.

L'articolo 1, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2023-2025 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2, introdotto nel testo in esito all'approvazione da parte della Prima Commissione, nella seduta del 30 novembre 2022, di un emendamento depositato dalla Giunta regionale nella seduta del 26 ottobre 2022, finalizzata all'illustrazione (oltre che della proposta di deliberazione amministrativa n. 54 “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025”) dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, ridetermina l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economica, a decorrere dall'anno d'imposta 2023.

Viene ridotta al 3,90% l'aliquota applicata nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), attualmente fissata all'8,50% dal D.lgs. 446/1997 (art. 16, comma 2). La riduzione, disposta relativamente all'esercizio delle attività istituzionali, è dunque di 4,6 punti percentuali e si pone l'obiettivo di riequilibrare il trattamento fiscale dei soggetti che operano nel settore dell'assistenza sui quali, attualmente, grava un onere differenziato in ragione della propria natura giuridica (pubblica o privata). Il minor gettito ottenuto applicando alla base imponibile la differenza tra aliquota base e rideterminata è quantificato in 8,8 milioni di euro annui (a decorrere dal 2023).

Viene inoltre stabilito l'aumento dello 0,92% dell'aliquota IRAP per i soggetti esercenti attività nei seguenti settori (ricadenti in sette codici Ateco): fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; servizi postali e attività di corriere; telecomunicazioni; attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

L'applicazione di tale aumento di aliquota alla base imponibile dei soggetti che operano nei citati settori di attività comporta un maggior gettito quantificato in 19,6 milioni annui (a decorrere dal 2023), risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020; si tiene conto dell'aggiornamento in aumento delle previsioni di gettito della manovra IRAP attualmente in vigore su banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione (che già ricadono in due dei suddetti settori di attività), comunicate dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Conseguentemente il comma 4 provvede ad abrogare due norme regionali attualmente vigenti che regolano la tassazione dei soggetti di cui sopra.

Il comma 3 precisa poi che la maggiorazione di aliquota non si applica alle nuove imprese giovanili e femminili e alle cooperative sociali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2006 ("Disposizioni in materia di tributi regionali").

Il comma 5, infine, quantifica le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo nel suo complesso in 10,8 milioni di euro.

L'articolo 3 prevede che dal 1° gennaio 2023 la tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali sia ridotta di un ulteriore 25% rispetto al 50% già previsto dal comma 1 bis, dell'art. 63 della legge n. 342/2000 (Misure in materia fiscale).

Nello specifico, tale comma dispone che i citati veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, paghino una tassa automobilistica ridotta del 50%, ove in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17/12/2009, riportato sulla carta di circolazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

L'articolo intende agevolare i 10.151 veneti, proprietari dei suddetti veicoli, visti i costi necessari ad ottenere la certificazione di rilevanza storico collezionistica, evitando che il patrimonio veicolare regionale venga depauperato della presenza o circolazione di veicoli di pregio. Tarandosi sul calcolo della tassa dovuta per l'annualità 2021 dai suddetti contribuenti, la riduzione stimata del gettito conseguente allo sgravio di un ulteriore 25% ammonterebbe ad euro 1.000.000 per ogni esercizio del triennio 2023-2025.

L'articolo 4 stabilisce che l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale a carico di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, individuati quali "disabili gravi", disposta dall'art. 8, comma 7, della legge 449/1997 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") con riferimento a determinati autoveicoli e motoveicoli, sia riconosciuta a prescindere dall'adattamento del veicolo, così come previsto dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'emanazione della propria Circolare n. 11/E del 21/5/2014.

Al fine di semplificare le procedure di accertamento tributario, l'articolo 5 prevede che i soggetti interessati all'esonero del pagamento della tassa automobilistica regionale - fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 94 del D.lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della strada") - presentino alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al PRA, attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

Viene inoltre previsto che la condizione di esonero non opera nel periodo d'imposta in cui sia stato pubblicato il decreto dirigenziale che comunica l'avvio delle attività di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662/1996").

Si stabilisce infine che, in caso di perdita di possesso del veicolo per demolizione o esportazione definitiva all'estero, se avvenuto entro il termine ultimo per il pagamento, venga meno l'obbligo di pagare la tassa dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento, anziché dal periodo d'imposta successivo.

L'articolo 6 modifica in vari punti l'art. 2 della l.r. 35/2021, che dal 2022 esenta dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati che, nel Veneto, sono complessivamente 22.

In particolare, viene aggiornata la decorrenza al 2023 ed inserita la precisazione che per ottenere l'esenzione, devono risiedere in Veneto non solo il richiedente beneficiario (genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale), come già previsto, ma anche il minore.

Inoltre: si precisa cosa si intenda per trapianto d'organo in modo da definire il concetto rilevante ai fini fiscali e chiarendo che la possibilità di conseguire l'esenzione sussiste anche qualora sia effettuato presso una struttura sanitaria collocata al di fuori del territorio regionale; si specifica che sono esclusi dall'esenzione gli usufruttuari del veicolo, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e gli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, anche se questi ultimi restano comunque soggetti passivi di imposta.

Ancora, si prevede che i soggetti interessati comunichino alla struttura regionale competente per materia dell'Area Sanità non solo i dati necessari al conseguimento dell'esenzione, ma anche tutti gli elementi che comportano la perdita dell'esenzione conseguita.

L'articolo 7 prevede che dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale siano esentati dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione. Attualmente, infatti, la Regione è sia soggetto creditore dell'entrata della tassa che soggetto debitore, essendo tenuta al pagamento della medesima per i propri veicoli, con inutili passaggi burocratici che non comportano alcun beneficio per l'amministrazione e vengono dunque meno.

In previsione del passaggio dall'Agenzia delle Entrate alla Regione della gestione delle attività relative al riconoscimento dell'esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica, l'articolo 8 dà una prima regolamentazione di base alla materia delle esenzioni regionali per disabilità (sono 10.000 i disabili che mediamente acquisiscono l'esenzione nel corso di un anno solare), prevedendo che dal 1° gennaio 2023 i soggetti che abbiano conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'ac-

certamento dello stato di disabilità e di gravità e che siano interessati all'esenzione dal pagamento della tassa, debbano presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di tributi, che la concede con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legislazione nazionale.

Viene, inoltre, chiarito che il diritto al rimborso della tassa eventualmente versata si prescrive nei termini di prescrizione generali previsti dalla legge, ovvero con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

L'articolo 9 modifica la legge regionale in materia di tributi, n. 19/2005, per adeguarla ai nuovi scaglioni IRPEF previsti dalla legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, commi 2 e 3).

In particolare, viene alzato da 45.000 a 50.000 euro il limite di reddito previsto per la fruizione, da parte di soggetti disabili (o con a carico un disabile), della riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevista dalla norma (0,90%, rispetto all'1,23% di base). Le modifiche previste si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022.

Considerando che i cittadini della Regione Veneto disabili o con a carico un disabile sono 673, si stima che il minor gettito di entrata conseguente all'innalzamento della soglia di reddito per ottenere la riduzione di aliquota ammonti a circa 100.000 euro per ogni esercizio del triennio (considerando i soggetti disabili o con a carico un disabile per la fascia 45-50.000 euro).

L'articolo 10 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE N. 154 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023"

Il testo contiene 3 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2023-2025.

Tramite l'articolo 1 si intende promuovere l'attrattività territoriale degli investimenti e favorire l'operatività dell'istituenda Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia-Rodigino, favorendo sia il rientro di investimenti da parte di imprese che in precedenza hanno delocalizzato le produzioni, sia l'arrivo sul territorio di nuovi investimenti di imprese attualmente non presenti. Gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi sono i seguenti:

- verrà predisposto un sito informativo per la promozione degli investimenti che rappresenterà la piattaforma di comunicazione regionale verso gli investitori esteri;
- si realizzerà una piattaforma web contenente la mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti;
- verrà creato, nell'ambito del suddetto sito informativo, uno sportello digitale unico per il coordinamento dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZLS;
- si realizzeranno attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella ZLS.

Per lo sviluppo di detti strumenti si prevede che la Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale e che tali accordi possano prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell'investimento.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono quantificati in complessivi euro 140.000 nell'esercizio 2023, di cui 120.000 euro in conto capitale e 20.000 euro correnti.

L'articolo 2 intende inserire nella legge regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" una norma finalizzata a studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione che analizzino specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica, individuandone le relative soluzioni.

La Giunta regionale viene dunque autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni al fine di predisporre particolari progetti di attività, studi e ricerche nella suddetta materia.

Gli oneri correnti conseguenti all'applicazione dell'articolo sono quantificati in euro 50.000 nell'esercizio 2023.

Intendendo perseguire una gestione più trasparente e in linea con le sopravvenute normative per la gestione dei bilanci pubblici, l'articolo 3 modifica l'articolo 75 della legge regionale n. 11/2001 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo N. 112/1998"), al fine di disciplinare le modalità contabili per il versamento delle tariffe per le ispezioni già svolte da ARPAV – nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo – sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende definite "di soglia inferiore", secondo quanto impartito dal D.lgs. 105/2015 (ovvero il provvedimento con cui è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE - cd. Seveso III - a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 maggio 2015).

Mancando disposizioni regionali disciplinanti le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tariffe, Arpav ha provveduto dal 2015 al 2021 ad introitare gli oneri corrisposti dai Gestori, applicando, ai fini della copertura dei relativi costi, le tariffe relative alle ispezioni indicate in apposita tabella allegata al D.lgs. 105/2015. L'importo introitato da Arpav negli anni in questione per tali ispezioni ammonta complessivamente ad euro 247.000 (con previsione di riscossione per esercizio finanziario di euro 50.000). L'articolo 3, dando compiuta attuazione a quanto previsto dal citato D.lgs., provvede ora a disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe previste per le ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto.

Tramite l'inserimento di due commi al testo dell'articolo 75 della l.r. 11/2001 si è dunque optato per una novellazione che mantenga in capo ad ARPAV la titolarità dell'entrata e della spesa: nel bilancio regionale questa partita si concretizza con una minore entrata e, di conseguenza, con una minore spesa, a decorrere dall'esercizio 2023 e per euro 50.000 annui.

PROGETTO DI LEGGE N. 156 “BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”

Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 “Nota integrativa”, ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento.

Dalla Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2023-2025 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel DEFR, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dal pdl 156 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 154 e 155) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Relativamente agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in “parte corrente” e “parte capitale”. Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. L'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 274 milioni nel 2023, a 239 milioni nel 2024 e a 221,4 milioni nel 2025 (pressoché interamente di parte corrente);
- Fondo rischi spese legali: in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vengono accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Gli stanziamenti previsti a bilancio 2023-2025 ammontano ad euro 500.000 per quello di parte corrente e ad euro 800.000 per quello di parte capitale in ciascun esercizio del triennio 2023-2025;

- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell'art. 5 (Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) della l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,3 milioni nel 2023 e a 5,7 milioni sia nel 2024 che nel 2025. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranches di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;
- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 19,7 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2023-2025.

Con il bilancio di previsione 2023-2025 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 185,2 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2021 lo stock al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 121,5 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2022-2024, in ottemperanza a quel che dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le cosiddette partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,93 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (157,5 milioni) - che ammontano a complessivi 3.308,5 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.306,5 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2023 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.492,4 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.754,9 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.466,9 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.284,1 milioni;

Il primo aggregato (1.492,4 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.144,8 milioni), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2023 - si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 597 milioni;
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 360 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale-attività ordinaria: 55 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 11 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 45 milioni;

- addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

L'articolo 4 del pdl autorizza il ricorso all'indebitamento per un investimento di complessivi 85 milioni di euro da destinare all'impiantistica sportiva per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, suddivisi in 40 milioni di euro nel corso del 2024 ed ulteriori 45 milioni nel corso del 2025.

Nel corso del 2024 è previsto inoltre l'investimento da 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, già autorizzato dall'articolo 4 della l.r. 34/2021 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2022).

L'allegato B del pdl 155 (Legge di stabilità regionale 2023) fornisce riscontro al riguardo.

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio per il triennio 2023-25 sono i seguenti:

- la riconferma di 31 milioni annui nel triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- la riconferma dello stanziamento di quasi 6,2 milioni per le borse di studio, di 10 milioni per il rafforzamento degli ESU e di 3 milioni per il buono scuola (L.R. n. 1/2001);
- 78 milioni stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
- 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio per le opere di prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- 17,3 milioni nel 2023 e 8,2 milioni nel 2024 per interventi a favore dei Comuni volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;
- 8,3 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 per l'adeguamento della rete viaria regionale (vanno annotati, tra questi, i 3,9 milioni nel biennio per la realizzazione del Terraglio Est ed i 4,37 milioni nel 2023 per l'ultima tranche della tangenziale di Vicenza);
- 10,3 milioni complessivi nel biennio 2023-2024 per il completamento della Treviso-Ostiglia (1 milione nel 2023 di risorse regionali e 9,3 milioni nel biennio di risorse statali);
- il finanziamento di 9,9 milioni nel 2023 per opere di bonifica ambientale;
- il finanziamento per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali, che viene incrementato rispetto agli anni precedenti e portato ad oltre 22,3 milioni annui;
- 3,4 milioni nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale;
- oltre 14,2 milioni nel 2023 e 1,97 milioni nel 2024 e nel 2025 per il finanziamento dei livelli aggiuntivi di assistenza (extra-LEA), tra cui vanno annotate le azioni a favore dei soggetti afflitti dalla sindrome di Sjogren e l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'azienda Ulss n. 2;
- restano garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;
- il finanziamento per oltre 15,5 milioni nel 2023 ed oltre 21 milioni nel 2024 e 2025 delle funzioni delegate alle Province, di cui 2 milioni annui per il ristoro dei canoni idrici, 5 milioni annui per gli alunni con disabilità, quasi 7 milioni annui per la polizia provinciale, 11 milioni nel biennio 2024-2025 per i centri per l'impiego e 1,65 milioni del fondo per le funzioni delegate;
- la conferma dei 2 milioni annui nel triennio 2023-2025 a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

Sul fronte della programmazione comunitaria, la quota complessiva di cofinanziamento regionale – pari a 38 milioni nel triennio –, assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio, garantisce la conclusione della "vecchia" programmazione 2014-2020.

Per la nuova programmazione 2021-2027, al fine di garantire la piena ed efficiente operatività nella gestione delle risorse – seppur in attesa dei piani di riparto delle risorse comunitarie e statali – sono stati stanziati nel bilancio 2023-2025 quasi 230 milioni complessivi.

La tabella sottostante riporta il dettaglio nel triennio:

| Fondo | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| FESR | 3,21 | 0,24 | 0,04 |
| FSE | 0,98 | - | - |
| FEASR | 17,80 | 13,57 | 1,62 |
| FEASR - FEAMPA | 0,54 | - | - |
| Totali programmazione 2014-2020 | 22,52 | 13,81 | 1,67 |
| FESR | 6,06 | 34,22 | 45,86 |
| FSE PLUS | 26,97 | 35,39 | 47,57 |
| FEASR | 3,49 | 6,78 | 18,73 |
| FEAMPA | 1,20 | 1,80 | 1,80 |
| Totali programmazione 2021-2027 | 37,73 | 78,20 | 113,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 60,25 | 92,01 | 115,63 |

Nel corso della richiamata seduta del 26/10/2022, finalizzata all'illustrazione dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, la Giunta regionale ha depositato quattro emendamenti al pdl 156:

- l'emendamento n. 1 apporta alcune modifiche ai commi 2 e 5 dell'articolo 3, aumentando dal 5,3% al 6% il tasso d'interesse massimo da applicare alle operazioni di indebitamento autorizzate per la copertura del citato DANC, a causa della forte crescita

dei tassi di mercato di riferimento, registrata e attesa, anche a seguito dell'aumento dei tassi di riferimento da parte della BCE; ed aumentando corrispondentemente gli oneri di ammortamento per gli esercizi 2024 e 2025;

- l'emendamento n. 2 apporta speculari modifiche ai commi 3 e 7 dell'articolo 4, che autorizza il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, quanto al tasso (da 5,3% a 6%) e agli oneri di ammortamento.
- l'emendamento n. 3 introduce nel testo il medesimo articolo già contenuto nella l.r. 36/2021 (Bilancio di previsione 2022-24) che, al fine di realizzare il nuovo polo della salute di Padova, autorizza la Giunta regionale a ricorrere all'indebitamento, per un importo non superiore a 300 milioni di euro, erogabile dall'esercizio 2024, in una o più soluzioni; il riscontro di copertura è a valere sulle risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario. Gli oneri di ammortamento – a fronte di un tasso d'interesse fissato (come nel caso degli emendamenti precedenti) al 6% - sono stimati in euro 21.679.775,24 per gli anni 2025 e seguenti e trovano copertura con le risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario.
- l'emendamento n. 4 apporta agli allegati 5 (prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie) e 6 (prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli) le necessitate modifiche, finalizzate a recepire nel bilancio 2023-2025 le variazioni conseguenti alla manovra aggiuntiva IRAP (di cui al richiamato emendamento al pdl 155) e agli emendamenti n. 1, 2, 3 di cui sopra, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Va infine registrato il deposito da parte della Giunta regionale, in data 29/11/2022, dell'emendamento n. 5 al richiamato allegato 6, volto a recepire anche le richieste emendative emerse nel corso dell'istruttoria sul pdl svolta nelle commissioni consiliari, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2023-2025".

Le variazioni apportate alle dotazioni iniziali di Missioni e Programmi riguardano le seguenti leggi regionali:

- n. 5/2012 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" (+ euro 100.000 rispetto ai 100.000 iniziali);
- n. 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" (+ euro 2.000.000 rispetto ai 18.172.400 iniziali);
- n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale", art. 18 "Programma regionale per la promozione dei grandi eventi" (+ euro 500.000 rispetto ai 2.500.000 iniziali);
- n. 44/2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", art. 24 "Azioni regionali a favore della candidatura della Valle d'Alpone nella lista del patrimonio mondiale Unesco" (+ euro 50.000);
- n. 8/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", articolo 11 "Contributi a favore dell'impiantistica sportiva" (+ euro 300.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" (+ euro 720.600 rispetto ai 2.755.400 iniziali);
- n. 34/2014 "Disciplina delle associazioni pro loco" (+ euro 50.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 11/2010 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", art. 4 "Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis Unesco" (+ euro 20.000 rispetto agli 80.000 iniziali);
- n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (+ euro 200.000 rispetto a 1.800.000 iniziali);
- n. 2/2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", art. 25 "Sviluppo del marketing territoriale" (+ euro 250.000 rispetto ai 250.000 iniziali);
- n. 13/2022 "Disciplina delle attività di protezione civile", artt. 17-18-20 (+ euro 500.000 per spese correnti), artt. 3-26-27 (+ euro 500.000, di cui 200.000 per spese correnti e 300.000 per spese in conto capitale) per complessivi +1.000.000 (rispetto ai 2.785.000 iniziali);
- n. 23/2017 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" (+ euro 700.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 48/2017 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" (+ euro 330.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 1/2000 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" (+ euro 300.000 rispetto ai 2.000.000 iniziali);
- n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" (+ euro 394.500 rispetto ai 905.500 iniziali);
- n. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" (+ euro 50.000);
- n. 34/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" "azioni regionali per il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione" (+ euro 250.000 rispetto ai 750.000 iniziali);
- n. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" (+ euro 400.000 rispetto ai 4.753.500 iniziali);
- n. 34/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", art. 12 "Azioni regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite" (+ euro 134.900 rispetto ai 350.000 iniziali);
- n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" (+ euro 100.000 rispetto a 1.700.000 iniziali);
- n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" (+ euro 50.000 rispetto a 1.200.000 iniziali);
- n. 16/2022 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale" (+ euro 240.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 43/1980 "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCCEM" (+ euro 50.000 rispetto ai 150.000 iniziali);
- n. 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione" (+ euro 50.000);
- n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" (+ euro 880.000 rispetto ai 1.880.000 iniziali).

Inoltre +500.000 euro sono stati aggiunti per spese di funzionamento dell'amministrazione regionale, sul fronte informatico.

Il tutto, per complessivi +9.620.000 euro nell'esercizio 2023, è stato coperto a valere sul fondo di cui all'articolo 18 della l.r. 39/2001 che, tramite l'emendamento n. 4, viene aumentato di 8.818.000 euro rispetto ai 3.913.259,64 di cui al testo iniziale del progetto di legge (vedasi allegato 13 "Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie").

I cinque emendamenti in questione sono stati esaminati ed approvati dalla Prima Commissione nella seduta del 30 novembre 2022, nel corso della quale sono stati esaminati e licenziati per l'Aula i testi dei progetti di legge n. 154, 155 e 156.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, ha concluso i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame di Stabilità (pdl 155), Collegato (pdl 154) e Bilancio (pdl 156) - che il D.lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione - nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni scritte trasmesse al Consiglio.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2023-2025, in data 2 novembre; ne sono seguite ulteriori, svolte dalla Terza Commissione (il 9 novembre), dalla Sesta (il 16 novembre) e dalla Quinta (il 17 novembre).

Per quanto concerne il pdl 156 "Bilancio di previsione 2023-2025", in data 28 settembre il Collegio dei revisori dei conti - successivamente audito in Prima Commissione, il 30 novembre - ha espresso parere favorevole.

Tra il 17 ed il 24 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 14 novembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso - conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 - parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge, fornendo al contempo indicazioni in merito a tematiche afferenti a diverse Missioni del bilancio di previsione.

Nella seduta del 30 novembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso dei pdl 155 e 156, come detto, sono stati approvati complessivamente sei emendamenti depositati dalla Giunta regionale, di cui si è dato conto precedentemente.

Per il progetto di legge n. 155 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 154 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 156 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Vanessa Camani, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a differenza del relatore farò invece tre relazioni separate per ogni documento perché ciascun documento ha una sua finalità e un suo obiettivo dentro la sessione di bilancio.

La settimana scorsa, infatti, in quest'Aula, aprendo la sessione di bilancio regionale - che, lo dico al presidente Sandonà, è certamente un atto tecnico di numeri, ma è soprattutto un atto politico, direi l'atto politico fondamentale di un'Amministrazione - dunque introducendo il DEFR abbiamo cercato di offrire la nostra lettura del contesto generale nel quale siamo chiamati ad operare le nostre scelte. Lo abbiamo fatto partendo da alcuni dati oggettivi relativi alla situazione di profonda incertezza che anche la nostra Regione sta attraversando.

Oggi vorremmo riprendere quel filo, quel racconto, andando al cuore dei problemi e misurando, questa volta sì con i numeri del bilancio, la qualità delle risposte concrete che sapremo dare e che saremo in grado di mettere in campo per il prossimo anno.

La legge di stabilità regionale, nello specifico, il primo dei tre documenti che analizziamo, contiene delle previsioni tese a realizzare effetti finanziari e, più in generale, incide sulla possibilità di intervenire sulle politiche pubbliche regionali tramite la leva fiscale. Questo è il senso del documento che andiamo ad approvare.

Sappiamo benissimo che questo tipo di manovra, quella di natura fiscale, per le Regioni è molto limitato, ma non è di certo escluso: su alcuni di questi margini di intervento possibili infatti si muove anche questo progetto di legge.

Un primo intervento riguarda la tassa automobilistica regionale, specificando esenzioni ed esoneri dal pagamento per alcune categorie meritevoli di attenzione: i portatori di handicap, i minori trapiantati. Sono interventi che avevamo sollecitato anche nel

corso della scorsa discussione di bilancio e che dunque non possiamo che accogliere con favore e apprezzare. Così come l'adeguamento degli scaglioni IRPEF alle nuove soglie definite in sede nazionale, che eleva a 50.000 euro il reddito superiore per la fruizione delle agevolazioni per i soggetti con disabilità. Anche questa è una misura che condividiamo.

Sono poi presenti anche altri due interventi: uno sulla tassa automobilistica in particolar modo dei veicoli storici, e l'altro intervento, molto importante sul piano fiscale, riguarda l'IRAP e introduce una differenziazione di aliquote per alcune categorie economiche. Quest'ultimo intervento è il risultato di un emendamento presentato dalla Giunta in sede di Prima Commissione, finalizzato a rideterminare al 3,90 l'aliquota IRAP applicata alle IPAB, con una consistente riduzione rispetto all'aliquota vigente, con l'obiettivo di equiparare, direi finalmente, il trattamento degli istituti dei soggetti pubblici che operano in ambito dell'assistenza rispetto ai privati. Una manovra che costa 8,8 milioni di euro, che mi sembra doverosa, importante, utile soprattutto in questo momento.

Al contempo, si prevede una maggiorazione dell'aliquota per alcune categorie di imprese, in particolare quelle dei settori energetici di poste, telecomunicazioni, servizi bancari e finanziari, con un'entrata stimata di quasi 20 milioni di euro.

Sono questi, in brevissima sintesi, gli interventi contenuti nella legge di stabilità. Tornerò, ovviamente, più avanti su quali possono essere, oltre alla tassa automobilistica e alla differenziazione per categorie ai fini IRAP, altri strumenti nella disponibilità delle Regioni per incidere sull'assetto fiscale e finanziario del territorio, perché forse, prima di decidere o ragionare se attivare altri strumenti, è più utile confrontarci attorno al contesto nel quale ci troviamo ad operare e attorno al significato reale, all'utilità vera di qualsiasi intervento di natura fiscale.

Solo dopo, eventualmente, valuteremo altre modalità di intervento, che peraltro sono oggetto di una serie di emendamenti che, come minoranze, abbiamo presentato al progetto di legge.

Abbiamo detto più volte quanto lo scoppio della pandemia e la recessione economica, che rischia oggi di seguire la crisi energetica, abbiano travolto tutti quanti e quanto gli impatti più devastanti della pandemia prima, e della crisi economica oggi, stiano interessando le fasce più fragili, più esposte della popolazione: stanno acuendo vulnerabilità antiche e stanno anche facendone emergere di nuove.

Gli effetti di questi shock sulle condizioni economiche delle imprese e delle famiglie, anche alla luce di come si sono distribuiti tra le imprese e tra le famiglie, dovrebbero convincerci a rivedere alcune politiche pubbliche, partendo prima di tutto da quelle di natura redistributiva.

Dopo il virus, infatti, anche la crisi energetica e la correlata spinta inflazionistica, che riguarda prima di tutto i beni energetici e i beni alimentari, stanno pesando sui livelli di ricchezza delle persone in maniera differente, perché l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo, colpisce di più i redditi fissi, stipendi e pensioni, colpisce di più i redditi medi e medio-bassi, che spendono in consumi la maggior parte della loro ricchezza.

L'inflazione, insomma - lo disse Einaudi - è la tassa più iniqua di tutte, perché colpisce di più chi ha meno, erode progressivamente il potere di acquisto, soprattutto quando va in doppia cifra come quella che stiamo affrontando oggi.

Sappiamo quanto, tra il 2020 e il 2022, grazie a manovre rilevanti messe in campo dal Governo (di fatto quasi tutte a debito) si sia riusciti a contenere gli impatti della pandemia su redditi, occupazione e produzione. Questi interventi però, per quanto importanti dal punto di vista quantitativo, non ci hanno messo al riparo da una contrazione generalizzata della ricchezza e da una più rapida crescita della povertà, fattori che influenzano direttamente la possibilità delle persone di accedere ai servizi pubblici essenziali, quali la salute, l'istruzione, la casa.

Queste difficoltà, che riguardano direttamente la vita delle persone e i bisogni materiali delle persone, si sono aggravate negli ultimi mesi e sono destinate ad aggravarsi ancora di più nei mesi che ci aspettano. Io penso che, anzi, so perfettamente che affrontare queste emergenze costa e che le risorse sono limitate. Vi chiedo quindi di non porci questo argomento come tema della discussione, perché lo possiamo dare come acquisito. Poiché dovrebbe essere nostro dovere garantire i diritti sociali alle persone in maniera equa, cioè a tutte tutti i diritti, dovremmo ridurre le disuguaglianze e dobbiamo necessariamente chiederci come intervenire.

La risposta che non ci sono i soldi non è una risposta sufficiente che ci esenta dalla responsabilità che dobbiamo affrontare. Lo Stato in questo senso può dare un supporto. Dirò magari poi come la manovra del nuovo Governo dà o non dà supporto in maniera equa a tutti. Ma sta anche oggettivamente in capo alle Istituzioni regionali la responsabilità di intervenire sui bisogni sociali e materiali delle persone e per fare questo sta nella responsabilità della Regione trovare le risorse per farlo.

Lasciare indietro un pezzo rilevante della nostra società, magari la parte più vulnerabile, più fragile e più esposta, non impegnarsi direttamente nel sostegno e nel supporto di famiglie e imprese, rinunciare alla responsabilità della politica territoriale, come stiamo facendo noi qui dicendo che non ci sono soldi, non è all'altezza della nostra Regione e avrà delle conseguenze.

La prima che ci preoccupa è che ci espone pesantemente alla competizione tra territori. L'ha ricordato immancabile anche il relatore Sandonà. Capisco perfettamente il messaggio elettorale ma, non solo, anche tutto politico del Veneto tax free, del non mettere le mani nelle tasche dei veneti, ma se il costo sociale di questo Veneto tax free è che devo ritirare il figlio dall'università perché non gli paghiamo la borsa di studio a cui comunque avrebbe diritto; se il costo del Veneto tax free è che devo rinunciare ad un'assistenza adeguata per il mio anziano familiare non autosufficiente perché non posso permettermi la retta delle case di riposo; se il costo del Veneto tax free è che non riesco a farmi una visita medica nelle strutture pubbliche perché le liste d'attesa sono troppo lunghe; se il costo del Veneto tax free è che dentro i consultori familiari non ci sono i servizi di cui le donne hanno bisogno; se non trovo lavoro a causa del Veneto tax free perché le rette degli asili nido dove mandare i miei figli sono troppo alte e mi costa meno stare a casa, non lavorare, occuparmi di loro e risparmiare la retta dell'asilo nido - questi sono solo alcuni esempi - posso io, davvero, in queste condizioni, che sono di disagio soprattutto per chi non ce la fa, consolarmi pensando che almeno siamo tax free?

Soprattutto quando vedo che in Emilia, in Toscana, in Lombardia, in Liguria - ditemi voi quale Regione vogliamo prendere ad esempio - queste cose le posso fare perché non sono tax free, secondo voi, io cosa penso? Come mi consolo?

Io lo so - lo dico soprattutto al presidente Zaia che è con noi oggi - che non esiste una ricetta facile. Non è facile per nessuno assumersi determinate responsabilità. Non stiamo a proporre scorciatoie o ad avanzare proposte facili. Comprendiamo tutte le difficoltà. Certo. Non possiamo, però, girarci dall'altra parte tutti insieme: qualcuno deve affrontare le responsabilità a cui siamo tutti insieme chiamati.

Certo, mi rendo conto che è molto complicato valutare in che modo e fino a che punto le politiche fiscali siano in grado di estendere i diritti sociali o di porre un freno alle crescenti diseguaglianze. Non basta aggiungere una tassa per dire che abbiamo abolito la povertà. Io penso che, però, lo possano essere se vengono applicate in maniera redistributiva, cioè con una forte progressività, e se sono in grado e se ci consentono di mettere risorse a disposizione per determinati e cruciali interventi. In quel caso le politiche fiscali possono raggiungere la funzione redistributiva per cui esistono.

In Italia la Costituzione dice che le tasse servono per redistribuire risorse tra chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Non è un divertimento mettere le tasse. È una necessità. Può essere una necessità quando noi dobbiamo redistribuire di fronte al fatto che, chi non ce la fa, non ce la fa più. Ecco perché un eccessivo divario nelle opportunità tra cittadini e tra territori non è solo una necessità etica evitarlo, ma può produrre conseguenze serie in riferimento alla coesione sociale, può alimentare tensioni e può addirittura finire per rallentare la crescita economica, perché un territorio dove si sta bene è un territorio che cresce dal punto di vista economico. Un territorio fatto di diseguaglianze e di tensione sociale è un territorio destinato anche al declino dal punto di vista economico.

Ecco perché noi abbiamo proposto una misura emendativa, una manovra emendativa che non va nella direzione "ce ne deve essere per tutti", ma abbiamo individuato in particolare alcuni interventi che, a nostro giudizio, sono esattamente finalizzati ad aumentare la coesione sociale e a consentire alla nostra Regione, malgrado le difficoltà, di tornare a correre.

Proporre investimenti sulla sanità e sull'istruzione vuol dire contribuire a ridurre le diseguaglianze non solo di reddito e, dunque, contrastare la povertà, migliorare la mobilità sociale, favorire la crescita economica. Gli investimenti sulle infrastrutture sociali – citavo prima gli asili nido, le case di riposo – promuovono l'emancipazione sociale delle donne e non solo: supportano la famiglia, la natalità, aumentano la coesione sociale, aiutano la ripresa economica. Non sono costi di persone da mantenere, sono investimenti per avere una società coesa, produttiva, capace di guardare al futuro. Se c'è un tema legato alla lotta alle diseguaglianze tanto territoriali quanto sociali – lasceremo poi, ovviamente, alla discussione del bilancio la valutazione più propria delle politiche allocative – sta nella legge di stabilità decidere se vogliamo assumere il tema della funzione redistributiva come strumento di contrasto all'ingiustizia sociale, che è insita nelle nostre società. Se noi vogliamo contrastarla, abbiamo una possibilità, soprattutto perché le imposte dirette, quelle personali, quelle sul reddito, riducono le differenze nel passaggio tra i redditi di mercato, diciamo così, e i redditi disponibili. I redditi di mercato sono delle volte profondamente iniqui e le tasse servono per definire dei redditi disponibili più giusti.

È indubbio, naturalmente, che le diseguaglianze di cui stiamo parlando si ingenerino nella fase precedente l'imposizione fiscale. Stanno dentro la società, dicevamo prima. E su questo ci sarebbe moltissimo lavoro da fare. Le differenze di opportunità si ingenerano prima dell'imposizione fiscale, e sono differenze di censo, di genere, generazionali, territoriali, e su quelle c'è sicuramente molto da fare. Il blocco dell'ascensore sociale sta nel modello di sviluppo che ci siamo dati prima ancora che nel modello, ovviamente, o nell'impianto fiscale. Ma sta a noi decidere se vogliamo costruire politiche fiscali che contrastino quella iniquità o se vogliamo continuare a perseguire e a mettere in atto politiche fiscali che, anziché contrastare le differenze di opportunità, le asseccano. E noi in questo momento le stiamo asseccando, perché stiamo sollecitando uno sviluppo della società in cui chi ha di più può fare di più, può mandare comunque il figlio all'università, anche se non paga l'addizionale IRPEF, perché ha i soldi per poter pagare la retta, può farsi comunque la visita medica velocemente perché può andare nelle strutture private, può comunque mandare i figli all'asilo nido e far lavorare la moglie perché tanto ha le risorse per farlo.

Guardate, anche su questo provo a fare alcuni esempi concreti. Noto, infatti, che ci sono alcune inclinazioni che io pensavo e speravo fortemente superate, ma che, invece, si ripropongono nella nostra discussione. La prima questione riguarda la sanità. Io pensavo che questo Paese avesse concluso la fase in cui ci eravamo tutti convinti che sulla sanità si potessero tagliare risorse e finanziamenti, cosa che è avvenuta in questo Paese per decenni. Oggi ci troviamo a dover discutere dell'ambito sanitario sapendo che a livello nazionale hanno previsto stanziamenti totalmente insufficienti a garantire anche a Regioni virtuose come la nostra di poter mantenere il livello di qualità dei servizi che abbiamo, perché 2 miliardi di euro, di cui 1,4 soltanto per affrontare i costi energetici, sapete benissimo che non saranno sufficienti a fare il lavoro che dobbiamo fare. Come si fa a trascurare gli effetti di questa decisione? Ma anche la manovra su flat tax, condono fiscale e soglia per l'uso del contante: sono tutti interventi che, a mio giudizio, vanno nella direzione sbagliata e contrastano con quell'idea di giustizia sociale di cui ho provato a parlare fino ad ora.

Dunque, cosa fare? Penso che noi tutti dovremmo farci questa domanda, chi sta ai tavoli della Giunta, chi sta nei banchi della maggioranza e chi sta nei banchi dell'opposizione. Cosa fare, dunque, oggi mentre discutiamo del bilancio dei prossimi tre anni per ridurre le diseguaglianze in questo territorio? Cosa fare per ampliare le opportunità in Veneto? Io lo dico serenamente, malgrado si sia fatta una serie di emendamenti in tal senso. Possiamo anche fare a meno di avanzare proposte, però lo chiediamo a voi. Noi un'idea l'abbiamo e lo chiediamo a voi, ma non in maniera provocatoria o retorica, in maniera seria. Insieme, ragioniamoci su. Cosa facciamo per ridurre le diseguaglianze e affrontare i drammi che il Veneto, come il resto d'Italia, dovrà affrontare nei prossimi anni? Toccherebbe a noi farlo tutti insieme, seriamente, venire in quest'Aula e affrontare qui questo tipo di dibattito, non in altri luoghi, con altri soggetti. È qui, presidente Zaia, che lei può trovare un confronto rispetto a questi temi, se ritiene, come io penso lei debba ritenere, che questo Consiglio regionale sia il luogo in cui si deve dare la risposta a quelle domande che ho posto. Chi si assume la responsabilità e chi decide? Io penso tocchi a questo Consiglio regionale.

Noi abbiamo provato a illustrarvi – anche troppo lungamente, direte voi – nei giorni scorsi qual è la situazione che abbiamo davanti e in cui ci troviamo. So che la conoscete benissimo anche voi – mi rivolgo ai Consiglieri di maggioranza – e so che non potete sempre discutere, come sarebbe doveroso per quest'Aula. Capisco le tattiche d'Aula, quindi non è una critica. Ma forse sarebbe

utile poterlo fare per accrescere la qualità del confronto tra di noi. Noi, però, pur conoscendo la situazione come voi, vi abbiamo detto qual è il nostro obiettivo, quello che è stato nella discussione delle settimane scorse e quello che sarà anche nella discussione di questi giorni: noi vogliamo lavorare, come penso ciascuno di voi, per la coesione sociale e la crescita economica della nostra Regione. Noi vi abbiamo detto che servirebbe un insieme di politiche, tra cui anche quelle fiscali, per contrastare le diseguaglianze.

Allora, senza la pretesa di sostituirci a lei, Presidente, sapendo perfettamente quanto la responsabilità che lei ha e che noi insieme a lei abbiamo, sia una responsabilità pesante; io le dico solo questo: l'addizionale regionale dell'IRPEF è l'unico tributo proprio delle Regioni. Non ci sono tanti altri margini di manovra. Destina interamente il gettito alle politiche regionali. Mai più autonomisti che con l'addizionale IRPEF potremmo essere. Si tratta per definizione – così lo definiscono perlomeno i manuali – del tributo principe nella determinazione dell'autonomia impositiva delle Regioni. In Italia esistono solo quattro Regioni che non applicano l'addizionale IRPEF, o meglio – lo preciso, sennò non si capisce – che non applicano la parte eccedente a un'addizionale regionale che già esiste ed è decisa dallo Stato, e sono la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Veneto. Quindi, di fatto sono tre Regioni a Statuto speciale e una sola Regione a Statuto ordinario. Lo dico perché delle volte, quando si è gli unici tra tutti, o si è super-intelligenti o si è super-sciocchi.

La scelta delle altre Istituzioni rispetto all'addizionale IRPEF è molto variegata. Ci sono Regioni che hanno fissato un unico scaglione, ce ne sono altre che hanno fatto due fasce, altre hanno, invece, investito sulla progressività. Abbiamo tante opzioni davanti. La ricetta non è né unica né facile. Questo è indubbio. Non sta a noi avanzare la proposta definitiva. Non sta a noi dire a lei, Presidente, cosa c'è da fare. Sta a noi dirle di cosa ha bisogno il nostro Veneto.

A me resta soltanto da citare e sottolineare un fatto, che è chiaro: penso che nessuno dei Governatori delle altre venti Regioni si sia divertito ad aggiungere l'addizionale IRPEF. So, però, che tutte le altre Regioni che lo hanno fatto hanno maggiori disponibilità finanziarie, hanno scelto di esercitare l'autonomia impositiva delle Regioni, si sono assunte una responsabilità e oggi probabilmente sono più in grado di noi di dare le risposte che servono. Dunque, c'è una ragione, che non dipende da scelte politiche di allocazione di risorse, una ragione ben precisa per cui l'Emilia-Romagna investe di più in cultura, la Toscana investe di più nei servizi sociali, la Lombardia investe di più nel sostegno alle imprese. C'è una ragione per cui i veneti preferiscono trasferirsi da Padova o da Treviso a Milano o a Bologna, ed è molto semplice: perché lì ci sono più opportunità, perché le scelte politiche hanno portato quelle Regioni a poter offrire qualcosa in più, qualche opportunità in più, qualche tutela in più.

Sulla base di tutti questi fatti e dentro il contesto complicato in cui ci troviamo ad agire, provando davvero – spero che si colga – a lasciare fuori da quest'Aula discussioni retoriche, propagandistiche, ma provando davvero a stare sui problemi, mi chiedo e vi chiedo se non pensate che la leva fiscale, per quella finalità redistributiva che può avere, possa o non possa essere, nel contesto in cui ci troviamo, un'opzione concreta e utile per la lotta alle diseguaglianze.

Il tema non è non mettere le mani nelle tasche dei veneti. Non può essere questa la nostra funzione. Lo sanno fare tutti. La nostra funzione, quello che ci distingue da tutti gli altri, è come mettere quelle mani in quelle tasche e se mettercele per contrastare le diseguaglianze e favorire la coesione sociale. È questa la sfida che abbiamo davanti. Tutti siamo capaci di tenere le braccia conserte e non metterle da nessuna parte. Difficile è usare quelle braccia per risolvere i problemi dei veneti. Del resto, la risposta “non ci sono soldi” dal mio punto di vista non è più sufficiente.

La questione a me sembra molto chiara e devo dire che mi sembrano molto chiare anche le responsabilità. È un tema davvero cruciale, ma è un tema anche semplice, se vogliamo. Io penso che una società più giusta, più eguale, fondata sulla coesione sociale, sia il contesto migliore per tutti e sia il volano economico per tutti. Esercitare la funzione redistributiva e consentire uno sviluppo equilibrato è una necessità non del Veneto, ma di tutte le economie moderne, di tutte le società moderne. Utilizzare le politiche per correggere le storture del modello è una necessità.

Concludo con un'ultima considerazione, che lascio perché rimanga nella correlazione. Io penso che la nostra Regione non possa continuare ad aspettare, ferma, l'aiuto dall'esterno. Una volta sono le risorse del PNRR, una volta sono i fondi comunitari e la programmazione europea. Ora addirittura facciamo dipendere le scelte che riguardano il Veneto e i veneti dalla manovra del Governo. Sono tutte questioni che ci interessano, che ci riguardano, che contribuiscono, ma noi – io credo – oggi più che mai dobbiamo fare la nostra parte. Noi, Presidente, siamo pronti a fare la nostra parte, speriamo lo sia anche lei.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2018 è il seguente:

“Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFRR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFRR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli

esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

“Art. 16. Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all' articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;
- b) all' articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
- c) all' articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2006 è il seguente:

“Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.

1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all' articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Legge finanziaria 2000”.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 27/2006 è il seguente:

“Art. 5 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. A decorrere dall'anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

2. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’ articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Legge finanziaria 2000”.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” e successive modificazioni.”.

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2009 è il seguente:

“Art. 8 - Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:

- a) l’aliquota fissata all’ articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento;
- b) l’aliquota di cui all’ articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;
- c) l’aliquota fissata all’ articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;
- d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall’anno 2009 l’aliquota dell’IRAP per le cooperative sociali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’ articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;
- e) l’aliquota di cui all’ articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all’attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.

2. All’articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: “è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti: “è fissata, per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all’attività non istituzionale esercitata, nella misura dell’1,90 per cento”.

3. Resta salva l’esenzione prevista dall’ articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.”.

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 63 della legge n. 342/2000 è il seguente:

“Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

1-ter. L’onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

[2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.]

[3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.]

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 449/1997 è il seguente:

“Art. 8. (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo”.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 104/1992 è il seguente:

“Art. 3 (Soggetti aventi diritto)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”.

- Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

“Art. 53 Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

- a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
- b) motocarrozette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

- d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
- f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
- h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.”

- Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

“Art. 54 Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.”

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 94 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

“Art. 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.

2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 727 ad euro 3.629.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 363 ad euro 1.813.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.”

- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 è il seguente:

“Art. 13. Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

[1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.]

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 35/2021, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori trapiantati, *anch'essi residenti in Veneto*; l'esenzione è limitata ad un unico autoveicolo per minore.

1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell'intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto.

1 ter. Sono inclusi nell'esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente.

2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture afferenti all'ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento.

3. L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino al compimento del 18° anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l'effettiva perdita della proprietà dell'autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.

4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle limitazioni indicate al comma 5.

5. L'esenzione prevista dal presente articolo opera per i soli soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, non superiore a euro 45.000,00 e per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

6. La Giunta regionale definisce, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, le modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 20 del decreto legge n. 78/2009, è il seguente:

“Art. 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
- b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
- c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e».

5-bis. Dopo il comma 6 dell' articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

- Il testo dell'art. 5 del decreto legge n. 953/1982, è il seguente:

“5. ...

I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono così elevate:

- articolo 2: dal 2 al 3 per cento;
- articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;
- articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;
- articolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;
- articolo 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;
- articolo 9: dal 2 al 3 per cento.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

...

...

Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento.

Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate del 50 per cento.

Se nel periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato.

A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono modificate come segue:

- a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;
- b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;
- c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, numero 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente.

Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

È soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 (27), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a sessanta giorni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore.

L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua è stabilita in lire trecentomila.

Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52.

Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottopunti 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottopunto 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786.

Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed all'art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n. 50.

Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.

Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è concesso l'esonero del pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio.

La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si

applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici.

Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonché le relative variazioni.

Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia.

Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463.

Se, nel corso del periodo di tempo in cui è efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, è dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.

Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalità per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.

....

Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983.

Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco.

Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Sulle tasse di cui al trentunesimo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

....

Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalità di cui al titolo VII, capo III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'art. 39, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.

....

....

....

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893 (58), è prorogato al 31 dicembre 1984 (59). È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

1. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni, è fissata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.000,00 nella misura dell'1,4 per cento.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

4. Per l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

5. A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 50.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 50.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 50.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale.

1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali" deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, *nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria*, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Riversamento diretto dei proventi dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale.

1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali" deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, *nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria*, concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni."

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria